



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SEGRETERIA PSR 2014-2020**

Assunto il 18/04/2019

Numero Registro Dipartimento: 333

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5111 del 19/04/2019

OGGETTO: REG. (UE) N. 1305/2013 - DOMANDE DI ADESIONE ALLA MISURA 10 - INTERVENTO 10.01.08 "SALVAGUARDIA DELLE RAZZE ANIMALI AUTOCTONE MINACCIATE DI ABBANDONO E PRESENTI SUL TERRITORIO REGIONALE" - ED ALLA MISURA 11 - INTERVENTO 11.02.01 "PAGAMENTO PER IL MANTENIMENTO DI METODI E PRATICHE BIOLOGICHE". ANNUALITÀ 2019. .

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

PREMESSO CHE:

- la Commissione Europea con decisione c (2015) 8314 final, del 20 novembre 2015, ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020;
- la Commissione Europea con Decisione C (2018) 6608 final del 4 Ottobre 2018 - cci: 2014IT06RDRP018 - ha approvato l'ulteriore modifica (vers. n. 5) del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modificato la decisione di esecuzione C (2015) 8314 della Commissione;
- con D.G.R. n. 475 del 29 ottobre 2018, la Giunta Regionale ha proceduto alla "Presenza d'atto della Decisione della Commissione Europea C (2018) 6608 del 4 ottobre 2018 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria";
- con Deliberazione n. 369 del 19/12/2018, il Consiglio Regionale che ha preso atto della versione 5 del PSR Calabria approvata dalla Commissione Europea con Decisione del 4 ottobre 2018.

CONSIDERATO che il PSR Calabria 2014-2020 prevede, tra l'altro, la M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali e in particolare l'Intervento 10.01.08 - Salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e presenti sul territorio regionale e la M11 - Agricoltura biologica ed in particolare l'Intervento 11.02.01 - Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di produzione biologica, per i quali nell'anno 2018 è scaduto l'impegno quinquennale.

RITENUTO opportuno procedere, per il nuovo quinquennio, alla pubblicazione di un avviso per la presentazione delle domande di sostegno, a valere sugli interventi sopraindicati, limitatamente al "mantenimento" delle pratiche di agricoltura biologica e della salvaguardia delle razze autoctone, con la seguente dotazione finanziaria per l'annualità 2019:

- Euro 2.500.000,00 per la Misura 10 - Intervento 10.01.08;
- Euro 5.000.000,00 per la Misura 11 - Intervento 11.02.01.

La dotazione finanziaria è stata determinata in esito all'incontro informale, svoltosi a Bruxelles in data 27 marzo 2019, tra l'Autorità di Gestione del PSR Calabria e i Servizi della DG Agricoltura della Commissione Europea e riguardante la rimodulazione del piano finanziario del PSR Calabria, attualmente in corso di definizione.

CONSIDERATO, pertanto, dover stabilire, per quanto di competenza dell'Autorità di Gestione, a mente dell'art. 66, comma 1, del Reg. (UE) 1305/2013, secondo il quale "L'autorità di Gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma" che:

- i pagamenti relativi agli Avvisi di cui al presente decreto restano subordinati all'approvazione da parte della Commissione Europea della nuova rimodulazione, attualmente in corso, del Piano Finanziario del PSR Calabria 2014/2020;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di subordinare i pagamenti ad eventuali riduzioni lineari dei premi e/o introduzione di tetti e/o rimodulazione della regressività, da effettuarsi qualora l'effettiva dotazione finanziaria, imputata all'annualità 2019, non sia sufficiente per la copertura di tutte le domande ammissibili ovvero non sia rispettato il Budget complessivo (dotazione finanziaria complessiva, comprensiva di eventuali economie rinvenienti dalle precedenti annualità);
- i richiedenti che presentano domanda di conferma non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione regionale, che dovrà ritenersi esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dell'aiuto rispetto a quanto suddetto.
- l'amministrazione si riserva di procedere allo scorrimento delle graduatorie nel caso in cui si dovessero rinvenire ulteriori disponibilità finanziarie anche derivanti da economie generate da rinunce o decadenze.

RITENUTO, per quanto sopra, di:

- aprire i termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento per l'Intervento 10.01.08 "Salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e presenti sul territorio regionale" nonché per l'Intervento 11.02.01 "Pagamento per il mantenimento di metodi e pratiche biologiche", annualità 2019, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale www.calabriapsr.it e fino al 15 maggio 2019, salvo presentazione tardiva;
- approvare il relativo Avviso Pubblico, le Disposizioni Procedurali, le Disposizioni Attuative e i quadri N, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento relative all'Intervento 10.01.08 "Salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e presenti sul territorio regionale" ed all'Intervento 11.02.01 "Pagamento per il mantenimento di metodi e pratiche biologiche", annualità 2019.

VISTA:

- la nota prot. SIAR n. 122586 del 25/03/2019, con la quale il Dirigente del Settore 9, evidenzia come relativamente al presente avviso vi sia, una esclusiva competenza dell'Autorità di Gestione all'emanazione dell'atto, atteso che la rimodulazione del piano finanziario complessivo del PSR Calabria 2014/2020 è attualmente in corso;
- la nota prot. Siar n. 148469 del 10 aprile 2019 con cui la Direzione Generale invita il Settore n. 9 a procedere, in quanto Settore competente, alla stesura e sottoscrizione del bando per la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di riconferma per l'annualità 2019;
- la nota prot. Siar 150260 dell'11 aprile 2019 con cui il Dirigente del Settore n.9 ribadisce sul tema la competenza procedurale dell'Autorità di Gestione.

VISTI:

- il Reg. (UE) n. 1303/2013; il Reg. (UE) n. 1305/2013; il Reg. (UE) n. 1306/2013; il Reg. (UE) N. 1307/2013; il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014; il Reg. Delegato (UE) n. 807/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) 834/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 907/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) 2333/2015; il Regolamento delegato (UE) 791/2015; il Regolamento delegato (UE) n. 665/2014; il Reg. (CE) 110/2008; il Reg. (UE) 251/2014; il Reg. (UE) 702/2014, il Reg. di esecuzione (UE) n. 2333/2015; il Reg. (UE) 2393/2017;
- la Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli;
- il D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 "Disposizioni modificative ed integrative del Decreto Ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- il D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 72 del 26 marzo 2019;
- le Istruzioni Operative dell'Organismo Pagatore;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la L.R. n.7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e, in particolare, l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93" e successive modifiche ed integrazioni;
- la D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova macro-struttura della Giunta regionale;
- la D.G.R. n. 111 del 17 aprile 2015 di modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015;
- la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 avente ad oggetto "Approvazione nuova struttura organizzativa della G.R. e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali - Revoca della struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013";

- la D.G.R. n. 271 del 12.07.2016 avente ad oggetto "Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con la delibera n. 541/2015 e ss.mm.ii – Determinazione della entrata in vigore";
- la D.G.R. n. 345 del 02/08/2018 con la quale la Giunta regionale ha individuato, quale Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014 – 2020, il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;
- la D.G.R. n. 346 del 10/08/2018 con la quale la Giunta Regionale ha individuato, il dott. Giacomo Giovinazzo quale Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;
- I DDG n. 230 del 14.01.2019 e DDG n. 902 del 30.01.2019 con i quali sono stati nominati i componenti della Segreteria Tecnica del PSR 2014-2020;

DATO ATTO CHE dal presente decreto non derivano impegni finanziari per il Bilancio regionale e che l'erogazione delle risorse finanziarie avverrà attraverso l'Organismo Pagatore ARCEA;

Su proposta del Funzionario Italo Jiritano quale componente della Segreteria Tecnica dell'Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020

DECRETA

DI RICHIAMARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa parte integralmente trascritta, di:

- **APPROVARE** l'Avviso pubblico, le Disposizioni Procedurali, le Disposizioni Attuative e i quadri N, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento relative all'Intervento 10.01.08 "Salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e presenti sul territorio regionale" ed all'Intervento 11.02.01 "Pagamento per il mantenimento di metodi e pratiche biologiche", annualità 2019, con la seguente dotazione finanziaria:
 - Euro 2.500.000,00 per la Misura 10 - Intervento 10.01.08;
 - Euro 5.000.000,00 per la Misura 11 - Intervento 11.02.01.
- **APRIRE I TERMINI** per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento per l'Intervento 10.01.08 "Salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e presenti sul territorio regionale" e per l'Intervento 11.02.01 "Pagamento per il mantenimento di metodi e pratiche biologiche", annualità 2019, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale www.calabriapsr.it e fino al 15 maggio 2019, salvo presentazione tardiva;
- **STABILIRE**, per quanto di competenza dell'Autorità di Gestione, a mente dell'art. 66, comma 1, del Reg. (UE) 1305/2013, secondo il quale "L'autorità di Gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma" che:
 - i pagamenti relativi all'Avviso allegato al presente atto restano subordinati all'approvazione da parte della Commissione Europea della rimodulazione, attualmente in corso, del Piano Finanziario del PSR Calabria 2014/2020;
 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di subordinare i pagamenti ad eventuali riduzioni lineari dei premi e/o introduzione di tetti e/o rimodulazione della regressività, da effettuarsi qualora l'effettiva dotazione finanziaria, imputata all'annualità 2019, non sia sufficiente per la copertura di tutte le domande ammissibili ovvero non sia rispettato il Budget complessivo (dotazione finanziaria complessiva, comprensiva di eventuali economie rinvenienti dalle precedenti annualità);
 - i richiedenti che presentano domanda di conferma non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione regionale, che dovrà ritenersi esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dell'aiuto rispetto a quanto suddetto;
 - l'amministrazione si riserva di procedere allo scorrimento delle graduatorie nel caso in cui si dovessero rinvenire ulteriori disponibilità finanziarie anche derivanti da economie generate da rinunce o decadenze.

NOTIFICARE il presente atto all'Organismo Pagatore ARCEA;

DARE ATTO che si procederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33 del 2013;

DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul BURC e sul sito istituzionale dell'A.d.G.
www.calabriapsr.it.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

JIRITANO ITALO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

GIOVINAZZO GIACOMO
(con firma digitale)

REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI

AVVISO PUBBLICO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

DELLA REGIONE CALABRIA 2014 - 2020

ANNUALITÀ 2019

Misura 10 – Pagamenti Agro – Climatici – Ambientali:

Intervento - 10.01.08 - Salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e presenti sul territorio regionale;

Misura 11 – Agricoltura biologica:

Intervento - 11.02.01 - Pagamento per il mantenimento di metodi e pratiche biologiche.

VISTI

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;
- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;
- il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- il Regolamento di esecuzione (UE) N. 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Reg. di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica;
- il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i

- regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
 - il Reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per quanto concerne l'anno 2014;
 - il Regolamento Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
 - il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
 - il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
 - il Regolamento Delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
 - il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
 - il Regolamento Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
 - il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 - il Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per

quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- il Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
- il Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche;
- la Decisione C(2015) 8314 final del 20 novembre 2015 - CCI 2014IT06RDRP018 - che ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020;
- la D.G.R. n. 4 del 18 gennaio 2016 con cui la Giunta ha preso atto dell'avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria per il periodo di programmazione 2014/2020;
- la Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n.99 del 23 febbraio 2016 con cui il Consiglio ha preso atto della Decisione Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria per il periodo di programmazione 2014/2020;
- la Decisione C(2017) 7520 final del 10 novembre 2017 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (FEASR) della Regione Calabria;
- la D.G.R. n. 607 dell'11 dicembre 2017 con cui la Giunta ha preso atto dell'avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea della Decisione di modifica C(2017) 7520 final del 10 novembre 2017;
- la Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n. 273 del 19 dicembre 2017 con cui il Consiglio ha preso atto dell'avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea della Decisione di modifica C(2017) 7520 final del 10 novembre 2017;
- la Decisione C(2018) 1290 final del 28 febbraio 2018 di modifica, da ultimo, del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (FEASR) della Regione Calabria;
- la D.G.R. n. 261 del 28/06/2018 avente ad oggetto "Approvazione Disciplinari di Produzione Integrata-anno 2018-Parte "Pratiche Agronomiche"";
- la D.G.R. n. 323 del 30/07/2018 avente ad oggetto "Approvazione aggiornamento dei Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Calabria, parte "Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti"-anno 2018";
- le linee guida nazionali 2019 relative a "SQNPI - Adesione, Gestione e Controllo", "Difesa Integrata", "Tecniche Agronomiche", redatte dall'Organismo Tecnico Scientifico – OTS, di cui all'art. 2 comma 6 della Legge n. 4 del 3

- la D.G.R. n. 257 del 20/06/2017 avente ad oggetto “Disposizioni regionali di attuazione dell’art. 24 del D.M. n. 2490 del 25/01/2017 avente ad oggetto: “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” – Misure a superficie”;
- la D.G.R. n. 246 del 14/06/2018 avente ad oggetto “Approvazione aggiornamenti norme regionali in materia di condizionalità in recepimento dell’art. 23 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1867 del 18 gennaio 2018”;
- il D.M. del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 17/01/2019 avente ad oggetto “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” pubblicato sul Supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 72 del 26-3-2019;
- la Circolare ARCEA / Istruzioni Operative n. 6 del 05/04/2019 avente ad oggetto “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento- Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2019”;

CONSIDERATO

- che il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014;

**TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO, SI DA LUOGO AL PRESENTE
AVVISO PUBBLICO:**

1) AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

Regione Calabria
Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Cittadella Regionale - Viale Europa - Località Germaneto
88100 - Catanzaro
www.calabriapsr.it

2) OGGETTO DEL BANDO

Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 ed in coerenza con le previsioni contenute nel Programma stesso e nelle singole Schede di Misura, rende note le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento, annualità 2019, a valere sulle risorse previste dalla Misura 10 Intervento - 10.01.08 – “Salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e presenti sul territorio regionale” e Misura 11 Intervento - 11.02.01 – “Pagamento per il mantenimento di metodi e pratiche biologiche”.

3) DISPOSIZIONI PER MISURA/INTERVENTO

Per la pratica attuazione del presente bando si rinvia alle “Disposizioni Attuative” relative, tra l’altro, ai requisiti di ammissibilità, nonché alle “Disposizioni Procedurali” esplicative delle modalità di presentazione delle domande, allegata, unitamente alla documentazione a corredo, al decreto di pubblicazione del presente Avviso Pubblico.

4) DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse finanziarie a bando sono le seguenti:

MISURA	INTERVENTO	ANNO IMPEGNO	DOTAZIONE FINANZIARIA PER I NUOVI INTERVENTI-ANNUALITA' 2019 (€)
Misura 10	10.01.08	2019	2.500.000,00
Misura 11	11.02.01	2019	5.000.000,00

Per gli aspetti finanziari generali si comunica che:

- i pagamenti relativi al presente Avviso restano subordinati all’approvazione da parte della Commissione Europea della rimodulazione, attualmente in corso, del Piano Finanziario del PSR Calabria 2014/2020;
- l’Amministrazione si riserva la facoltà di subordinare i pagamenti ad eventuali riduzioni lineari dei premi e/o introduzione di tetti e/o rimodulazione della regressività, da effettuarsi qualora l’effettiva dotazione finanziaria, imputata all’annualità 2019, non sia sufficiente per la copertura di tutte le domande ammissibili ovvero non sia rispettato il Budget complessivo (dotazione finanziaria complessiva, comprensiva di eventuali economie rinvenienti dalle precedenti annualità);
- i richiedenti che presentano domanda di conferma non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell’Amministrazione regionale, che dovrà ritenersi esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dell’aiuto rispetto a quanto suddetto.
- l’amministrazione si riserva di procedere allo scorrimento delle graduatorie nel caso in cui si dovessero rinvenire ulteriori disponibilità finanziarie anche derivanti da economie generate da rinunce o decadenze.

5) SCADENZA

Le domande, di impegno iniziale e di conferma annuale potranno essere presentate secondo quanto disposto dalla Circolare ARCEA / Istruzioni Operative n. 6 del 05/04/2019, ovvero:

MISURA	SCADENZA	RITARDO
Misura 10 - Intervento 10.01.08	15/05/2019	10/06/2019
Misura 11 - Intervento 11.02.01	15/05/2019	10/06/2019

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto ai suddetti termini previsti (art. 78 lettera b Reg. UE 1306/2013 e art. 13 Reg. UE 809/2014 art. 13 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 640/2014). In tal caso, l’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Ai fini della tempestiva presentazione, farà fede la data di rilascio informatico della domanda sul sistema Sian.

6) ORGANISMO PAGATORE

La Regione Calabria, ai sensi del comma 4 dell'art.3 del D. Lgs. 165/1999, ha istituito l'Organismo Pagatore Regionale ARCEA riconosciuto con provvedimento MiPAAF n. 0007349 del 14 ottobre del 2009.

7) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rimanda alle vigenti disposizioni normative regionali, nazionali e comunitarie, con particolare riferimento alle citate circolari operative ARCEA.

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 – 2020**

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO**

AVVISO PUBBLICO, Reg. UE 1305/2013, art. 28	
Misura	10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali
Sub Misura	10.1 – Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali
Intervento	10.01.08 – Salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e presenti sul territorio regionale
Priorità dello Sviluppo Rurale	4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focus area	4a – Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'aspetto paesaggistico dell'Europa.
Finalità	La finalità dell'intervento consiste nell' ovviare al fenomeno di erosione delle risorse genetiche animali, che si registra a carico di alcune razze autoctone soppiantate da razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performances riproduttive ed ubiquitarie.
Destinatari	Agricoltori o Associazioni di agricoltori rientranti nella definizione di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013.
Annualità	2019

Sommario

1. Base giuridica	3
2. Obiettivi della misura	3
3. Oggetto del bando	4
4. Localizzazione	5
5. Beneficiari del sostegno, requisiti di ammissibilità e condizioni di esclusione	5
6. Impegni	5
7. Importo del premio	6
8. Criteri di selezione	6
9. Cumulabilità con altre misure	6
10. Variazione delle UBA soggette ad impegno	7
11. Clausole di revisione	8
12. Obblighi relativi alla pubblicità, ai controlli ed al monitoraggio	8
13. Rinvio	8

1. BASE GIURIDICA

Art. 28, Reg. (UE) n. 1305/2013

Allegato II, Reg. (UE) n. 1305/2013

Reg. (UE) n. 1306/2013 titolo VI capo I

Art. 4, par. 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2. OBIETTIVI DELLA MISURA

La misura 10 ha come obiettivi principali la conservazione e l'adozione di pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente al miglioramento dell'ambiente e del clima con riferimento specifico ai fabbisogni della Regione Calabria.

La misura deve servire ad incoraggiare gli agricoltori all'introduzione e allo sviluppo di pratiche agricole che concorrono a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e/o che favoriscono la resilienza e l'adattamento degli ecosistemi ad essi, rendendo così un servizio all'intera società. La misura si prefigge la tutela ed il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali e della biodiversità animale e vegetale.

Nell'ambito della misura 10 è previsto anche l'intervento 10.1.8 che ha lo scopo di promuovere la salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e presenti sul territorio regionale.

L'azione è finalizzata ad ovviare al fenomeno di erosione delle risorse genetiche animali che si registra a carico, di alcune razze autoctone soppiantate da razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performances riproduttive ed ubiquitarie. È questo il caso della razza Podolica per la specie bovina, delle razze Nicastrese, Rustica di Calabria e Aspromontana, per quanto attiene la specie caprina, della razza Apulo-calabrese con riferimento ai suini, delle razze Ragusana e di Martina Franca con riferimento agli equidi, della razza Gentile di Puglia per la specie ovina.

Le razze minacciate di abbandono sono state individuate, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del Reg. (UE) n. 807/2014, in funzione del numero, a livello nazionale, delle femmine riproduttrici interessate.

Le razze individuate sono state suddivise per numero di fattrici e per condizione a rischio, sulla scorta della classificazione effettuata dal Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecnologie Innovative- ConSDABI (riconosciuto DDLL n. 752 dell'8/11/1986, 201 del 10/07/1991 e 499 del 23/12/1999), il quale ha determinato le seguenti quattro classi e/o situazioni di rischio genetico:

- a. Critica, quando il numero delle fattrici è inferiore a 100;
- b. Danneggiata: quando il numero delle fattrici è tra 101 e 1.000;
- c. Vulnerabile, quando il numero delle fattrici è tra 1.001 e 5.000;
- d. Rara, quando il numero delle fattrici è tra 5.001 e 10.000.

Nello specifico, meglio descritto nella seguente Tabella:

Specie	Razza	Femmine riproduttrici n° consistenza nazionale	Fonte del dato di consistenza nazionale delle fattrici	Categoria (Con SDABI)	Organismo di controllo
Bovina	Podolica	4.253	Libro genealogico di razza	Vulnerabile	ANABIC/ARA
Suina	Apulo – Calabrese	465	Registro anagrafico di razza	Danneggiata	ANAS/ARA
Caprina	Nicastrese	4.541	Registro anagrafico di razza	Vulnerabile	ASSONAPA/ARA
Caprina	Aspromontana	7.424	Registro anagrafico di razza	Rara	ASSONAPA/ARA
Caprina	Rustica di Calabria	9.844	Registro anagrafico di razza	Rara	ASSONAPA/ARA
Ovina	Gentile di Puglia	5.956	Registro anagrafico di razza	Rara	ASSONAPA/ARA
Equina	Ragusana	1.256	Registro anagrafico di razza	Vulnerabile	AIA/ARA
Equina	Martina Franca	309	Registro anagrafico di razza	Danneggiata	AIA/ARA

3. OGGETTO DEL BANDO

L'intervento 10.1.8 sostiene gli agricoltori o le associazioni di agricoltori che possono essere definiti agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che assumono volontariamente gli impegni per la salvaguardia delle razze animali a rischio di erosione genetica.

Il sostegno consiste in un premio ad UBA ed è concesso sulla base delle condizioni descritte nei successivi paragrafi.

Il premio è erogato annualmente per un periodo di cinque anni a decorrere dall'anno di presentazione della domanda di sostegno iniziale.

Il sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno al di là delle norme e dei requisiti obbligatori che costituiscono la *baseline* dell'intervento 10.1.8 e il cui rispetto deve essere garantito dagli agricoltori beneficiari. Tali norme e requisiti obbligatori comprendono:

- regole ed impegni di condizionalità: Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al Titolo VI, capo I ed all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013, per come disciplinate in ambito nazionale dal DM n. 497 del 17/01/2019 "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" ed in ambito regionale con il provvedimento di recepimento, da adottarsi;

- requisiti minimi dell'attività agricola di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del regolamento (UE) 1307/2013 ed al DM n. 6513 del 18 novembre 2014;
- requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (con particolare riferimento, rispettivamente: al Codice di Buona Pratica introdotto ai sensi della Direttiva 91/676/CEE ed al Decreto interministeriale 7 aprile 2006; al D.lgs. 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi");
- legislazione ambientale relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale (Direttiva 2011/92/UE), alla Valutazione Ambientale Strategica (Direttiva 2001/42/CE) ed alla Valutazione di Incidenza (articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat", recepito con l'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.).

4. LOCALIZZAZIONE

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale.

5. BENEFICIARI DEL SOSTEGNO, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E CONDIZIONI DI ESCLUSIONE

I destinatari dell'avviso sono agricoltori o associazioni di agricoltori che al momento della presentazione della domanda di sostegno possiedono i seguenti requisiti:

- sono agricoltori "in attività", ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss. del Reg (UE) n. 639/2014. I requisiti per il riconoscimento della condizione di agricoltore attivo sono disciplinati, a livello nazionale D.M. 5465 del 7/06/2018, giusta circolare AGEA Coordinamento prot. N.49236 del 8 giugno 2018. Il requisito di agricoltore attivo deve desumersi dal fascicolo aziendale;
- svolgono attività di allevamenti delle razze a rischio di erosione genetica individuate nella tabella al precedente par. 2, i cui capi siano regolarmente iscritti al registro anagrafico/libro genealogico. Tale requisito deve desumersi dall'attestato di iscrizione al registro anagrafico/libro genealogico rilasciato dall'Associazione Regionale Allevatori per l'anno in corso.

Non sono ammessi al sostegno i beneficiari ammissibili al premio a valere sulla misura 10.1.8 del PSR Calabria 2014/2020 (impegno assunto nel 2016).

6. IMPEGNI

Il sostegno dell'intervento 10.1.8 è condizionato al rispetto, per cinque anni a decorrere dall'anno di presentazione della domanda di sostegno iniziale, dei seguenti impegni:

- rispettare le norme e i requisiti che costituiscono la *baseline* del presente intervento, per come riportati al par. 3 di queste disposizioni attuative;
- effettuare la riproduzione in purezza della razza oggetto di sostegno;
- gestire gli allevamenti oggetto di sostegno, con sistemi estensivi di allevamento (semibrado o brado);
- mantenere per 5 anni le UBA dei riproduttori delle razze oggetto di sostegno, così come identificati nei rispettivi Libri o Registri;
- provvedere a fare iscrivere nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici o Registri

Riproduttori, nuovi soggetti del proprio allevamento appartenenti alle razze a rischio genetico individuate dal presente intervento.

Il rispetto degli impegni sarà verificato attraverso:

- controlli in loco effettuati dal Servizio Veterinario Regionale circa i requisiti identificativi degli animali ai fini della implementazione della Banca Dati Nazionale (BDN);
- controlli in loco effettuati dall'Associazione Regionale Allevatori circa i controlli funzionali e l'identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono, giusta legge 15 gennaio 1991 n. 30, relativa alla "Disciplina della riproduzione animale" modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994;
- controllo amministrativo attraverso le verifiche sui Libri Genealogici e Registri Anagrafici di razza, sulla scorta delle attestazioni trasmesse dall'ARA;
- controllo amministrativo su fascicolo aziendale per verificare l'estensività dell'allevamento.

Tali controlli saranno effettuati durante tutto l'anno.

7. IMPORTO DEL PREMIO

Il sostegno è pari a **200 €/UBA/anno**.

Il premio è stabilito ai sensi del Reg. UE n. 1305/2013 art. 28 e Reg. UE n. 808/2014 art. 9, paragrafo 2. Sarà utilizzata la Tabella di conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) di cui all'allegato II del Reg. UE n. 808/2014.

Relativamente alla specie Bovina - razza Podolica, il premio va decurtato del premio "vacche nutrici" di cui al DM n. 6513 del 18 novembre 2014. In caso di attivazione congiunta della Misura 13.01.01 "Indennità compensativa a favore delle aree montane", verrà effettuata un'unica decurtazione.

8. CRITERI DI SELEZIONE

Il reg. (UE) 1305/2013 non richiede l'assunzione di criteri di selezione per la presente misura. La Regione, per meglio raggiungere gli obiettivi prefissi con l'attuazione dell'intervento, ritiene necessario stabilire dei criteri di priorità attraverso cui effettuare la selezione dei beneficiari e la definizione della conseguenziale graduatoria, qualora le risorse finanziarie non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande di aiuto pervenute.

In particolare, saranno preferiti prioritariamente i beneficiari che risultino in possesso di una minore età anagrafica. In caso di ulteriore parità di età anagrafica, saranno preferite le beneficiarie di genere femminile.

Le domande di sostegno saranno finanziate nell'ordine stabilito con l'assegnazione delle priorità, fino ad esaurimento della dotazione posta a bando.

9. CUMULABILITÀ CON ALTRE MISURE

Al fine di migliorarne le performance ambientali e nel rispetto dei massimali di premio stabiliti all'allegato II del regolamento (UE) 1305/2013, gli impegni collegati all'intervento 10.1.8 possono essere rafforzati, se compatibili, mediante la combinazione con altri interventi.

Nel caso di cumulo dei premi delle sub misure/interventi delle misure 10 e 11, al fine di evitare il doppio finanziamento dei costi di transazione, il premio cumulato sarà ridotto del 5%.

Nella seguente tabella sono riportate le combinazioni tra i vari interventi e le altre misure per la cumulabilità dei premi. Le combinazioni possibili sono indicate con la lettera A (la lettera B indica le combinazioni escluse).

Tabella di complementarietà tra interventi delle misure 10 e 11

	Misura	Agricoltura integrata 10.1.1	Colture permanenti 10.1.2	Colture a perdere 10.1.3	Conversione colturale 10.1.4	Difesa del suolo 10.1.5	Cedro 10.1.6	Bergamotto 10.1.7	Razze autoctone 10.1.8	Apicoltura 10.1.9	Agricoltura biologica 11.1 -11.2
10.1.1	Agricoltura Integrata	-	A	A	B	B	A	A	A	A	B
10.1.2	Colture permanenti	A	-	B	B	B	B	B	A	A	A
10.1.3	Colture a perdere	A	B	-	A	B	A	A	A	A	A
10.1.4	Conversione Colturale	B	B	A	-	B	B	B	A	A	A
10.1.5	Difesa del suolo	B	B	B	B	-	B	B	A	A	A
10.1.6	Cedro	A	B	A	B	B	-	B	A	A	A
10.1.7	Bergamotto	A	B	A	B	B	B	-	A	A	A
10.1.8	Razze Autoctone	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A
10.1.9	Apicoltura	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A
11.1 11.2	Agricoltura Biologica	B	A	A	A	A	A	A	A	A	-

Legenda:

A = non vi è sovrapposizione tra gli impegni degli interventi/submisure, pertanto le operazioni sono combinabili nei limiti previsti dall'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013.

B = vi è sovrapposizione tra gli impegni degli interventi/submisure, pertanto le operazioni non sono combinabili.

10. VARIAZIONE DELLE UBA SOGGETTE AD IMPEGNO

Le UBA dichiarate al momento della presentazione della domanda iniziale, devono essere mantenute per gli anni di durata dell'impegno.

Le UBA assoggettate ad impegno con la domanda di sostegno iniziale non possono essere aumentate nei successivi anni di impegno.

Eventuali variazioni di consistenza in diminuzione, che intervenissero nel corso dell'attuazione degli impegni, devono essere comunicate e giustificate nei termini dell'art. 47 del Reg. (UE) 1305/2013. Le variazioni di consistenza in diminuzione, comportano una riduzione del premio concesso proporzionale al numero di UBA variare in diminuzione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 47, par. 2, del Reg. (UE) 1305/2013, se, durante il periodo di impegno, il beneficiario cede totalmente la sua azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

11. CLAUSOLE DI REVISIONE

Alle operazioni beneficiarie del sostegno dell'intervento 10.1.8 si applica la clausola di revisione di cui all'art. 48 del Reg. (UE) 1305/13.

Tale clausola permette l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o dei requisiti obbligatori previsti negli stessi articoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente o le pratiche equivalenti di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

Qualora il beneficiario non accetti gli adeguamenti sopra indicati può rinunciare all'impegno assunto (ai sensi degli artt. 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013), senza obbligo di rimborso relativamente agli importi già percepiti nelle annualità precedenti.

12. OBBLIGHI RELATIVI ALLA PUBBLICITÀ, AI CONTROLLI ED AL MONITORAGGIO

Il beneficiario è tenuto a garantire visibilità e pubblicità al sostegno del FEASR realizzati a norma di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 808/2014, Allegato III, Parte 1 "Azioni informative e pubblicitarie", secondo le modalità previste dai punti 2.1 e 2.2 lett. a), b) e c).

Le linee guida sugli obblighi di informazione e pubblicità ed i relativi format per targhe e cartelli sono disponibili al link:

<http://www.calabriapsr.it/misure/500-obblighi-di-comunicazione-per-i-beneficiari>

Il beneficiario sarà sottoposto alle azioni di controllo documentale e/o fisico disposto allo scopo di verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte. Gli organi di controllo nazionali e comunitari potranno effettuare presso i beneficiari i controlli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I dati del beneficiario saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e potranno essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

Il beneficiario dovrà fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale.

13. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PSR Calabria 2014/2020 e alle specifiche disposizioni contenute nelle schede di Misura, nonché alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 – 2020**

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO**

AVVISO PUBBLICO, Reg. UE 1305/2013, art. 29

Misura	11 – Agricoltura Biologica
Sub Misura	11.2 – Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
Intervento	11.02.01 – Pagamento per il mantenimento di pratiche e metodi di produzione biologica
Priorità dello Sviluppo Rurale	4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focus area	4b – Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
Finalità	Sostenere nel tempo la prosecuzione di metodi e pratiche biologiche
Destinatari	Agricoltori “in attività” ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013
Annualità	2019

Sommario

1. BASE GIURIDICA.....	3
2. OBIETTIVI DELLA MISURA.....	3
3. OGGETTO DEL BANDO.....	3
4. LOCALIZZAZIONE.....	4
5. BENEFICIARI DEL SOSTEGNO, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E CONDIZIONI DI ESCLUSIONE.....	4
6. IMPEGNI.....	4
7. IMPORTO DEL PREMIO E DEGRESSIVITÀ.....	5
8. CRITERI DI SELEZIONE.....	6
9. CUMULABILITÀ CON ALTRE MISURE.....	8
10. VARIAZIONE DELLE SUPERFICI SOGGETTE AD IMPEGNO.....	8
11. CLAUSOLE DI REVISIONE.....	9
12. OBBLIGHI RELATIVI ALLA PUBBLICITÀ, AI CONTROLLI ED AL MONITORAGGIO.....	9
13. RINVIO.....	10

1. BASE GIURIDICA

- Art. 29, Regolamento (UE) n. 1305/2013
- Regolamento (UE) n. 808/2014
- Allegato I regolamento (UE) n. 1305/2013
- Titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2. OBIETTIVI DELLA MISURA

L'obiettivo della misura 11 è quello, tra l'altro, di incoraggiare sempre più gli agricoltori a mantenere tecniche di coltivazione e di allevamento compatibili con l'ambiente ed in grado di agire a favore della mitigazione dei cambiamenti climatici ed allo sviluppo dell'adattamento e della resilienza agli stessi.

Con la diffusione delle tecniche dell'agricoltura biologica, la Regione Calabria persegue le seguenti finalità:

- assicurare un sistema di gestione delle tecniche agricole rispettosa degli ecosistemi e dei cicli naturali e mantenere o migliorare le condizioni del suolo, dell'acqua, delle piante e degli animali;
- salvaguardare la biodiversità animale e vegetale;
- sostenere un uso responsabile delle risorse naturali (acqua, suolo, sostanza organica e aria);
- tendere alla produzione di una grande varietà di alimenti che rispondano alla domanda dei consumatori moderni.

3. OGGETTO DEL BANDO

L'intervento 11.2.1 sostiene gli agricoltori che si impegnano volontariamente a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e del regolamento (CE) n. 889/2008 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Il sostegno consiste in un premio ad ettaro di superficie agricola ed è concesso sulla base delle condizioni descritte nei successivi paragrafi.

Il premio è erogato annualmente per un periodo di cinque anni a decorrere dall'anno di presentazione della domanda di sostegno iniziale.

Il sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno al di là delle norme e dei requisiti obbligatori che costituiscono la *baseline* dell'intervento 11.2.1 e il cui rispetto deve essere garantito dagli agricoltori beneficiari. Tali norme e requisiti obbligatori comprendono:

- regole ed impegni di condizionalità: Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al Titolo VI, capo I ed all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013, per come disciplinate in ambito nazionale dal DM n. 497 del 17/01/2019 "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n.

1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” ed in ambito regionale con provvedimento di recepimento, da adottarsi;

- disposizioni relative ai pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (cd “Greening”), di cui al Titolo III, capo III del Regolamento (UE) 1307/2013;
- requisiti minimi dell'attività agricola di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del regolamento (UE) 1307/2013 ed al DM n. 6513 del 18 novembre 2014;
- requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (con particolare riferimento, rispettivamente: al Codice di Buona Pratica introdotto ai sensi della Direttiva 91/676/CEE ed al Decreto interministeriale 7 aprile 2006; al D.lgs. 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”);
- legislazione ambientale relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale (Direttiva 2011/92/UE), alla Valutazione Ambientale Strategica (Direttiva 2001/42/CE) ed alla Valutazione di Incidenza (articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat", recepito con l'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.).

4. LOCALIZZAZIONE

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale.

5. BENEFICIARI DEL SOSTEGNO, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E CONDIZIONI DI ESCLUSIONE

I destinatari dell'avviso sono agricoltori che hanno adottato e si impegnano a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica e che al momento del rilascio della domanda possiedono i seguenti requisiti:

- sono agricoltori “in attività”, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss. del Reg (UE) n. 639/2014. I requisiti per il riconoscimento della condizione di agricoltore attivo sono disciplinati, a livello nazionale D.M. 5465 del 7/06/2018, giusta circolare AGEA Coordinamento prot. N.49236 del 8 giugno 2018. Il requisito di agricoltore attivo deve desumersi dal fascicolo aziendale;
- risultano iscritti nell'elenco degli operatori del settore biologico;
- hanno la disponibilità di una superficie minima ammissibile al premio di 2 ettari. La disponibilità a vario titolo (proprietà/diritti reali di godimento/comodato ecc. ...) dovrà evincersi dal fascicolo aziendale.

Non sono ammessi al sostegno i produttori che si sono già ritirati, in maniera volontaria e/o espulsi da un Organismo di Certificazione, dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo avere ricevuto provvidenze quinquennali a valere sul Regolamento (CE) 1257/99 (misura F del PSR 2000-2006) o del Regolamento (CE) 1698/05 (Misura 214 del PSR 2007-2013).

Non sono ammessi al sostegno i beneficiari ammissibili al premio a valere sulla misura 11 del PSR Calabria 2014/2020 (impegno assunto nel 2016), in relazione alle medesime superfici.

6. IMPEGNI

Il sostegno dell'intervento 11.2.1 è condizionato al rispetto, per cinque anni a decorrere dall'anno di

presentazione della domanda di sostegno iniziale, dei seguenti impegni:

- rispettare le norme e i requisiti che costituiscono la *baseline* del presente intervento, per come riportati al par. 3 di queste disposizioni attuative;
- rispettare le norme unionali dei Regolamenti (CE) 834/2007, 889/2008 e successive modifiche e integrazioni e le disposizioni nazionali relative alla produzione biologica;
- rispettare gli impegni specifici per l'intervento 11.2.1 per come indicati nella Tabella riportata alle pagine 949-951 del PSR Calabria 2014-2020, versione 5 adottata in data 08/10/2018;
- commercializzare almeno il 35% della propria produzione biologica (intesa anche come commercializzazione del prodotto trasformato) durante ciascuno dei cinque anni di impegno. Il rispetto dell'impegno è dimostrato attraverso la presentazione delle fatture (coerenti con i certificati di conformità rilasciati dall'organismo di certificazione) per ciascuno dei gruppi colturali ammissibili al premio e per ciascuno degli anni di impegno. Il 35% è calcolato sulla base delle produzioni standard. L'anno di impegno entro il quale deve avvenire la commercializzazione e la relativa fatturazione, decorre dalla data ultima di presentazione delle domande di riconferma. Il controllo è sia amministrativo, da effettuarsi, da parte del CAA, in sede di presentazione della domanda di riconferma, sia in loco.

Gli agricoltori che attuano la zootecnia biologica devono attuare anche il seguente impegno:

- mantenere un carico di bestiame non superiore a 2 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati, 1,4 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/ha, considerando esclusivamente la SAU a foraggiere e pascoli oggetto di impegno.

7. IMPORTO DEL PREMIO E DEGRESSIVITÀ

Il livello di sostegno annuale è calcolato tenendo conto dei costi aggiuntivi e dei minori guadagni in confronto alle pratiche ordinarie utilizzate nella regione Calabria che rispettano le baseline, ivi compreso il "greening", come da articolo 62 (2) del regolamento 1305/2013. Il sostegno tiene conto, inoltre, di eventuali costi aggiuntivi legati ad effetti benefici di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici. I premi sono coerenti con i massimali stabiliti nell'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013.

Il premio base annuale ad ettaro è differenziato per coltura/gruppo di colture secondo la tabella di seguito riportata.

Coltura/gruppo di colture	Unità di misura	Importo del premio annuale (€)
Olivo	€/ha	600
Agrumi (escluso cedro)	€/ha	700
Cedro	€/ha	900
Drupacee	€/ha	600
Actinidia	€/ha	550
Vite	€/ha	600

Ortive in pieno campo	€/ha	600
Ortive in serre	€/ha	520
Seminativi	€/ha	300
Foraggere (escluso pascolo)	€/ha	170
Patata	€/ha	450
Castagno da frutto	€/ha	350
Nocciolo e mandorlo	€/ha	500
Noce da frutto	€/ha	450
Altri fruttiferi	€/ha	520
Zootecnia Biologica (foraggere e pascolo)	€/ha	200

I premi saranno erogati nel rispetto del seguente principio di degressività:

- per i primi 20 ha di superficie ammissibile, sarà concesso il 100% del premio/ha previsto;
- oltre i 20 ha e fino a 50 ha di superficie ammissibile, sarà concesso il 60% del premio/ha previsto;
- oltre i 50 ha di superficie ammissibile, sarà concesso il 50% del premio/ha previsto.

Nel caso di più gruppi colturali ammissibili, si calcola il premio medio come rapporto tra la sommatoria del premio riferito a ciascun gruppo colturale per la relativa superficie ammissibile a premio (numeratore) e la superficie totale ammissibile a premio (denominatore).

Tale premio medio costituirà la base per l'applicazione delle suddette soglie di degressività.

In relazione alla regola di degressività, è fatto divieto di suddividere artificialmente l'azienda. In particolare, sono considerate inammissibili ai fini del riconoscimento del premio le superfici originarie da frazionamenti posti in essere al solo scopo di aumentare l'entità del premio mediante una diminuzione fittizia della dimensione della superficie.

Ai fini del presente bando sono considerati artificiali tutti i trasferimenti del titolo giuridico che danno diritto al premio laddove recanti data successiva alla data di pubblicazione del presente bando, effettuati a titolo gratuito ed in base ai quali venga richiesto un premio totale maggiore a quello che sarebbe spettato alla medesima superficie in caso di assenza di frazionamento.

8. CRITERI DI SELEZIONE

Il reg. (UE) 1305/2013 non richiede l'assunzione di criteri di selezione per la presente misura. La Regione, per meglio raggiungere gli obiettivi prefissi con l'attuazione dell'intervento, ritiene necessario stabilire dei criteri di priorità attraverso cui effettuare la selezione dei beneficiari e la definizione della conseguenziale graduatoria, qualora le risorse finanziarie non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande di aiuto pervenute.

CRITERI DI SELEZIONE	PUNTI
	Massimo 30 punti
<p><u>Aziende ricadenti in “Area natura 2000”</u> [Zone di Protezione Speciale (ZPS); Siti di importanza Comunitaria (SIC); Zone Umide di Interesse Internazionale (ZUII)] Se l’azienda ricade in più tipologie di “Area natura 2000” il punteggio assegnabile resta sempre 10.</p>	10
<p><u>Per la produzione di olive</u>, aziende che dimostrano di aver commercializzato la propria produzione di olive biologiche in almeno due anni, anche non consecutivi, del quinquennio precedente alla domanda di sostegno (2014-2018) attraverso la presentazione di almeno una fattura per ciascuno dei due anni, coerenti con i certificati di conformità rilasciati dall’organismo di certificazione.</p> <p><u>Per la produzione di olio di oliva</u>, aziende che dimostrano di aver commercializzato la propria produzione di olio di oliva biologico in almeno due anni, anche non consecutivi, del quinquennio precedente alla domanda di sostegno (2014-2018) attraverso la presentazione di almeno una fattura per ciascuno dei due anni, coerenti con i certificati di conformità rilasciati dall’organismo di certificazione oppure di essere in possesso dei certificati di conformità relativi al proprio olio di oliva biologico per almeno due anni, anche non consecutivi, del quinquennio precedente alla domanda di sostegno (2014-2018).</p> <p><u>Per tutti gli altri gruppi colturali</u>, aziende che dimostrano di aver commercializzato la propria produzione biologica (intesa anche come commercializzazione del prodotto trasformato) in ciascuno dei due anni (2017 e 2018) precedenti alla domanda di sostegno attraverso la presentazione di almeno una fattura per ciascuno dei due anni, coerenti con i certificati di conformità rilasciati dall’organismo di certificazione.</p> <p>In caso di più gruppi colturali richiesti in domanda di sostegno, il punteggio assegnabile resta sempre 9 e non sarà assegnato in caso di assenza o mancata dimostrazione del criterio relativamente anche ad un solo gruppo colturale richiesto a premio.</p>	9
<p><u>Aziende ricadenti in “Aree con vincoli ambientali specifici”</u> [Parchi Nazionali (PN); Riserve Naturali Nazionali e Regionali (RN); Parchi Naturali Interregionali (PNI); Parchi Naturali Regionali (PNR); Altre aree protette] Se l’azienda ricade in più tipologie di “Aree con vincoli ambientali specifici” il punteggio assegnabile resta sempre 7.</p>	7
<p><u>Aziende ricadenti in “Aree vulnerabili ai nitrati”</u></p>	4

L’appartenenza dell’azienda alle predette Aree (“Area natura 2000”; “Aree con vincoli ambientali specifici”; “Aree vulnerabili ai nitrati”) è calcolata in ambito SIAN per come risultante dalle rispettive voci riportate nel “QUADRO” relativo alla “LOCALIZZAZIONE DELL’AZIENDA” della domanda di sostegno.

In caso di parità di punteggio, saranno preferiti prioritariamente i beneficiari che risultino in possesso di una minore età anagrafica. In caso di ulteriore parità di età anagrafica, saranno preferite le beneficiarie di genere femminile.

Le domande di sostegno saranno finanziate nell’ordine stabilito con l’assegnazione del punteggio e delle priorità, fino ad esaurimento della dotazione posta a bando.

9. CUMULABILITÀ CON ALTRE MISURE

Al fine di migliorarne le performance ambientali e nel rispetto dei massimali di premio stabiliti all'allegato II del regolamento (UE) 1305/2013, gli impegni collegati all'intervento 11.2.1 possono essere rafforzati, se compatibili, mediante la combinazione con altri interventi.

Nel caso di cumulo dei premi delle sub misure/interventi delle misure 10 e 11, al fine di evitare il doppio finanziamento dei costi di transazione, il premio cumulato sarà ridotto del 5%.

Il sostegno della misura 11 del PSR Calabria 2014-2020 non è cumulabile con il sostegno dell'intervento 10.1.1 "Agricoltura integrata".

Nella seguente tabella sono riportate le combinazioni tra i vari interventi e le altre misure per la cumulabilità dei premi. Le combinazioni possibili sono quelle indicate con la lettera A (la lettera B indica le combinazioni escluse).

Tabella di complementarietà tra interventi delle misure 10 e 11

	Misura	Agricoltura integrata 10.1.1	Colture permanenti 10.1.2	Colture a perdere 10.1.3	Conversione colturale 10.1.4	Difesa del suolo 10.1.5	Cedro 10.1.6	Bergamotto 10.1.7	Razze autoctone 10.1.8	Apicoltura 10.1.9	Agricoltura biologica 11.1 -11.2
10.1.1	Agricoltura integrata	-	A	A	B	B	A	A	A	A	B
10.1.2	Colture permanenti	A	-	B	B	B	B	B	A	A	A
10.1.3	Colture a perdere	A	B	-	A	B	A	A	A	A	A
10.1.4	Conversione colturale	B	B	A	-	B	B	B	A	A	A
10.1.5	Difesa del suolo	B	B	B	B	-	B	B	A	A	A
10.1.6	Cedro	A	B	A	B	B	-	B	A	A	A
10.1.7	Bergamotto	A	B	A	B	B	B	-	A	A	A
10.1.8	Razze autoctone	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A
10.1.9	Apicoltura	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A
11.1 11.2	Agricoltura biologica	B	A	A	A	A	A	A	A	A	-

Legenda:

A = non vi è sovrapposizione tra gli impegni degli interventi/submisure, pertanto le operazioni sono combinabili nei limiti previsti dall'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013.

B = vi è sovrapposizione tra gli impegni degli interventi/submisure, pertanto le operazioni non sono combinabili.

10. VARIAZIONE DELLE SUPERFICI SOGGETTE AD IMPEGNO

La superficie assoggettata ad impegno con la domanda di sostegno iniziale non può essere aumentata nei successivi anni di impegno.

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. (UE) 1305/2013, si applicano le seguenti disposizioni relative alla variazione della superficie soggetta ad impegno:

- se, durante il periodo di impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso;
- qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, la Regione adotterà i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso;
- il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

11. CLAUSOLE DI REVISIONE

Alle operazioni beneficiarie del sostegno dell'intervento 11.2.1 si applica la clausola di revisione di cui all'art. 48 del Reg. (UE) 1305/13.

Tale clausola permette l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o dei requisiti obbligatori previsti negli stessi articoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente o le pratiche equivalenti di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

Qualora il beneficiario non accetti gli adeguamenti sopra indicati può rinunciare all'impegno assunto (ai sensi degli artt. 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013), senza obbligo di rimborso relativamente agli importi già percepiti nelle annualità precedenti.

12. OBBLIGHI RELATIVI ALLA PUBBLICITÀ, AI CONTROLLI ED AL MONITORAGGIO

Il beneficiario è tenuto a garantire visibilità e pubblicità al sostegno del FEASR realizzati a norma di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 808/2014, Allegato III, Parte 1 "Azioni informative e pubblicitarie", secondo le modalità previste dai punti 2.1 e 2.2 lett. a), b) e c).

Le linee guida sugli obblighi di informazione e pubblicità ed i relativi format per targhe e cartelli sono disponibili al link:

<http://www.calabriapsr.it/misure/500-obblighi-di-comunicazione-per-i-beneficiari>

Il beneficiario sarà sottoposto alle azioni di controllo documentale e/o fisico disposto allo scopo di verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte. Gli organi di controllo nazionali e comunitari potranno effettuare presso i beneficiari i controlli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I dati del beneficiario saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e potranno essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

Il beneficiario dovrà fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale.

13. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PSR Calabria 2014/2020 e alle specifiche disposizioni contenute nelle schede di Misura, nonché alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 – 2020

DISPOSIZIONI PROCEDURALI
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Misura 10 Pagamenti Agro-climatico-ambientali

Misura 11 Agricoltura Biologica

Intervento 10.01.08	Salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e presenti sul territorio regionale
Intervento 11.02.01	Pagamento per il mantenimento di pratiche e metodi di produzione biologica

Sommario

1	Domanda iniziale	1
1.1	Modalità di presentazione della domanda di sostegno/pagamento.....	1
1.2	Documentazione specifica a corredo della domanda di sostegno/pagamento	2
1.2.1	Misura 10, Intervento 10.1.8. Salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e presenti sul territorio regionale.	2
1.2.2	Misura 11, Intervento 11.2.1. Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica.	3
1.3	Conservazione domanda di sostegno/pagamento	4
1.4	Termini per la presentazione delle domande	4
1.5	Modifica domanda iniziale.....	4
1.6	Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa	5
1.7	Delega, variazioni e integrazioni	6
2	Istruttoria di ricevibilità/ammissibilità	6
2.1	Controlli amministrativi in fase di istruttoria.....	7
2.2	Cause di inammissibilità.....	7
2.3	Completamento istruttoria. Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilità	7
3	Fasi di realizzazione e pagamento	8
3.1	Domanda di Pagamento	8
3.2	Istruttoria delle istanze di pagamento.....	9
3.3	Controlli amministrativi	9
3.4	Erogazione dei premi	10
3.5	Chiusura del procedimento amministrativo	11
3.6	Controlli e sanzioni.....	11
4	Rinvio.....	12

1 Domanda iniziale

1.1 Modalità di presentazione della domanda di sostegno/pagamento

È possibile presentare domande di sostegno/pagamento a valere su ciascuna Misura/intervento.

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti, formulate esclusivamente sugli appositi modelli predisposti dall'Organismo Pagatore ARCEA (è obbligatorio compilare i campi relativi all'indicazione dei recapiti telefonici e della PEC dei soggetti richiedenti), devono essere prodotte utilizzando la funzionalità on line messa a disposizione dall'O.P. ARCEA disponibile mediante il portale SIAN (www.sian.it), per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP ARCEA.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Unitamente alla domanda dovranno essere compilate le rispettive checklist di verifica documentale (Quadro N) da parte del beneficiario che deve sottoscriverla.

L'utente abilitato effettua la fase di compilazione della domanda secondo le procedure dell'Organismo Pagatore ARCEA.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore ARCEA (N.B: la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore ARCEA).

Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume quali proprie le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente è tenuto a sottoscrivere, sia come requisiti e prescrizioni che l'azione prevede e sia come impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande e nelle auto-dichiarazioni devono essere veritieri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli, anche effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono individuate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, si darà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

Per le Misure si farà riferimento alla documentazione necessaria alla costituzione del fascicolo aziendale.

Ai fini della geo-referenzialità, le cartografie tematiche necessarie per la definizione dei criteri di selezione sono quelle disponibili sul SIAN.

1.2 Documentazione specifica a corredo della domanda di sostegno/pagamento

1.2.1 Misura 10, Intervento 10.1.8. Salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e presenti sul territorio regionale.

Oltre alla domanda di sostegno/pagamento compilata e rilasciata secondo le modalità di cui al par. 1.1, il richiedente – a pena di esclusione – dovrà adempiere a quanto segue:

- all'atto della domanda di sostegno, il richiedente dovrà sottoscrivere la specifica auto-dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa al numero di capi di bestiame appartenenti a razze animali a rischio di estinzione genetica iscritti al registro anagrafico/libro genealogico.

Il CAA è tenuto a verificare la presenza della suddetta auto-dichiarazione da allegare alla domanda di sostegno. Tale documentazione deve essere trattenuta presso il medesimo CAA.

- Entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data ultima dei termini per la presentazione delle domande di sostegno (10 giugno), il richiedente dovrà comprovare quanto auto-dichiarato in sede di domanda di sostegno relativamente al numero di capi iscritti al registro anagrafico/libro genealogico.

Ai fini della dimostrazione di questo requisito, il richiedente, per il tramite del CAA, dovrà accedere all'area riservata del portale dell'OP ARCEA ed effettuare il caricamento dell'attestato di iscrizione al registro anagrafico/libro genealogico rilasciato dall'Associazione Regionale Allevatori per l'anno in corso.

Superato il suddetto termine di trenta giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di sostegno, la sezione cesserà di essere attiva e non sarà più possibile caricare i documenti.

Il mancato o l'incompleto caricamento dei documenti determinerà l'inammissibilità della domanda di sostegno.

1.2.2 Misura 11, Intervento 11.2.1. Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica.

Ai fini dell'attribuzione dell'eventuale punteggio, all'atto della domanda di sostegno, il richiedente dovrà sottoscrivere la specifica auto-dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, riferita alla commercializzazione di prodotti biologici. Più in particolare, in relazione ai diversi gruppi colturali richiesti a premio, il richiedente dovrà dichiarare:

- per le olive, di aver commercializzato la propria produzione di olive biologiche, in coerenza con i relativi certificati di conformità rilasciati dall'organismo di certificazione, in almeno due anni, anche non consecutivi, nell'arco del quinquennio precedente alla presentazione della domanda di sostegno (2014-2018);
- in caso di produzione di olio di oliva, di aver commercializzato la propria produzione di olio di oliva biologico, in coerenza con i relativi certificati di conformità rilasciati dall'organismo di certificazione, in almeno due anni, anche non consecutivi, nell'arco del quinquennio precedente alla presentazione della domanda di sostegno (2014-2018) oppure di essere in possesso dei certificati di conformità relativi al proprio olio di oliva biologico per almeno due anni, anche non consecutivi, del quinquennio precedente alla domanda di sostegno (2014-2018);
- per tutti gli altri gruppi colturali ammissibili al sostegno, di aver commercializzato la propria produzione biologica (intesa anche come commercializzazione del prodotto trasformato), in coerenza con i relativi certificati di conformità rilasciati dall'organismo di certificazione, nei due anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno (2017 e 2018).

Inoltre, unitamente all'auto-dichiarazione, il richiedente deve presentare almeno una fattura (fatto salvo quando disposto in caso di produzione di olio di oliva) per ciascun gruppo colturale richiesto a premio, relativa a ciascuno degli anni richiesti per l'attribuzione del punteggio (due anni, anche non consecutivi, nel quinquennio 2014-2018 per le olive e, eventualmente, per l'olio di oliva; 2017 e 2018 per tutti gli altri gruppi colturali).

Il CAA è tenuto a verificare la presenza della suddetta documentazione da allegare alla domanda di sostegno nonché la coerenza delle fatture con i certificati di conformità. Tale documentazione deve essere trattenuta presso il medesimo CAA.

In assenza della suddetta documentazione e/o della coerenza delle fatture con i certificati di conformità, il CAA non deve procedere all'assegnazione del punteggio relativo al criterio della commercializzazione. A tale proposito si richiama quanto disposto al precedente par. 1.1 in materia di dati e dichiarazioni veritieri ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000).

Entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data ultima dei termini per la presentazione delle domande di sostegno (10 giugno), il richiedente, per il tramite dei CAA, dovrà

accedere all'area riservata del portale dell'OP ARCEA ed effettuare il caricamento, nella sezione dedicata, dell'autodichiarazione e delle fatture già in atti presso i medesimi CAA nel fascicolo della domanda di sostegno.

Superato il suddetto termine di trenta giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di sostegno, la sezione cesserà di essere attiva e non sarà più possibile caricare i documenti.

Il mancato o l'incompleto caricamento dei documenti determinerà la mancata attribuzione del punteggio riferito al criterio della commercializzazione. Più in particolare, in caso di più gruppi colturali richiesti in domanda di sostegno, il punteggio non sarà assegnato in caso di assenza o mancata dimostrazione del criterio relativamente anche ad un solo gruppo colturale.

Il punteggio non sarà attribuito anche nel caso in cui i certificati di conformità presenti su S.I.B. non risultassero coerenti con le fatture.

1.3 Conservazione domanda di sostegno/pagamento

La domanda di sostegno/pagamento rilasciata dal SIAN e la relativa documentazione da allegare devono essere trattenute presso il CAA.

1.4 Termini per la presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul sito web tematico: www.calabriapsr.it ed entro il termine del 15/05/2019 (art. 78 lettera b Reg. UE 1306/2013 e art. 13 Reg. UE 809/2014).

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio e comunque entro e non oltre il 10 giugno. In tal caso, in applicazione dell'art. art. 13, paragrafo 1, del Reg. UE n. 640/2014, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate immediatamente irricevibili.

- le domande presentate trascorsi i 25 gg. dalla data di scadenza;
- quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

1.5 Modifica domanda iniziale

Entro il 31 maggio è possibile presentare una "domanda di modifica" (art. 15 reg. UE n. 809/2014) di alcuni dati della domanda iniziale precedentemente presentata. La compilazione e

presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore ARCEA sul portale SIAN.

Occorre indicare il numero della domanda iniziale che si intende modificare e sostituire, nel campo "in sostituzione della domanda". Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

La presentazione di una domanda di modifica oltre il termine del 31 maggio 2018 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2019.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate immediatamente irricevibili:

- le domande presentate oltre il termine;
- le domande che non contengano l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi. In tal caso viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale;
- quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

Con le stesse modalità, in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione, sarà possibile presentare una domanda di modifica per ritiro parziale o totale (art. 3 reg. UE n. 809/2014) tramite compilazione dell'apposito modello di comunicazione su SIAN.

L'autorità competente esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

1.6 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Le domande di sostegno, o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati nei casi di errori palesi (art. 4 reg. UE n. 809/2014) riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Vengono indicate le seguenti tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per la ricevibilità o necessaria per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi.

1.7 Delega, variazioni e integrazioni

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata.

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza al termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio. Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, pena il mancato esame della medesima.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC.

2 Istruttoria di ricevibilità/ammissibilità

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo del Programma di Sviluppo Rurale vengono gestiti in conformità alle disposizioni nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo e in particolare alla L. 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.

Per ciascuna domanda, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento amministrativo è identificato nel Responsabile di Misura pro-tempore, ovvero, in assenza, nel Dirigente di Settore pro-tempore.

2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli di ricevibilità riguarderanno il rispetto della tempistica fissata per la presentazione delle domande nonché la completezza della documentazione richiesta dal presente bando.

I controlli di ammissibilità avranno ad oggetto l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione del sostegno, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi può avvenire attraverso il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) - anche con l'ausilio delle VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure, implementate e validate congiuntamente, dall'Autorità di Gestione e da ARCEA, per consentire di controllare e verificare i pagamenti delle Misure ed i rischi connessi) dell'Organismo Pagatore (ARCEA) - nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da ARCEA OP e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

2.2 Cause di inammissibilità

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Bando;
- domande non firmate con le modalità previste dal presente bando;
- domande erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione;
- domande non complete della documentazione richiesta per le singole misure/operazioni.

2.3 Completamento istruttoria. Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilità

Gli elenchi regionali provvisori delle domande di sostegno ammesse o dichiarate inammissibili e/o non finanziabili sono approvati con decreto dirigenziale.

La pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco nel BURC e nel sito istituzionale dell'AdG (www.calabriapsr.it) funge da comunicazione di conclusione del procedimento e da notifica a tutti gli interessati ai sensi dell'art.8, comma 3 della L. 241/90 e s.m.i.

A pena di inammissibilità, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione nel sito istituzionale dell'AdG (www.calabriapsr.it) del decreto dirigenziale di approvazione degli elenchi regionali provvisori - l'istante può richiedere il riesame e la definizione della propria posizione al Responsabile della Misura/operazione, attraverso PEC inviata a psr.misure.agroambiente@pec.regione.calabria.it.

Gli elenchi regionali definitivi delle domande di sostegno ammesse o dichiarate inammissibili e/o non finanziabili sono approvati con decreto dirigenziale.

La pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco nel BURC e nel sito istituzionale dell'AdG (www.psrcalabria.it) funge da comunicazione di conclusione del procedimento e da notifica a tutti gli interessati ai sensi dell'art.8, comma 3 della L.241/90 e s.m.i.

I premi/importi ammissibili restano, in ogni caso, subordinati a eventuali riduzioni e/o esclusioni, sulla base dei necessari controlli amministrativi da espletarsi sulle domande di pagamento e previsti dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, con particolare riferimento ai controlli del sistema informatizzato SIGC/VCM, effettuati da ARCEA per il tramite del SIAN/SIN, anche riferiti alle ulteriori verifiche dei requisiti di ammissibilità per la fase della domanda di pagamento (già effettuate per la fase della domanda di sostegno).

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione sul BURC; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla pubblicazione sul BURC.

3 Fasi di realizzazione e pagamento

3.1 Domanda di Pagamento

Di seguito alla domanda di sostegno/pagamento del primo anno il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento per la conferma dell'impegno per gli anni di impegno successivi al primo. La mancata presentazione della domanda di pagamento determina la non erogabilità del sostegno per l'annualità di riferimento, determina altresì che in tutti i casi le imprese saranno oggetto di specifici controlli, finalizzati alla verifica da parte dell'Amministrazione competente della continuità dell'impegno (che resta in vigore fino alla sua scadenza naturale) i cui esiti possono determinare:

- a) in caso di accertamento della continuità dell'impegno, la domanda di sostegno manterrà validità ai fini della presentazione e concessione delle ulteriori domande di pagamento nelle restanti annualità di impegno;
- b) in caso di accertamento della non continuità dell'impegno l'applicazione di sanzioni/riduzioni/recuperi di aiuti già erogati previsti dalle regolamentazioni comunitarie, nazionali e regionali.

Qualora la mancata presentazione della domanda di pagamento è ripetuta per due annualità, anche non consecutive, nel corso dell'impegno si ha la decadenza, fatti salvi i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 2 Reg (UE) 1306/2013 opportunamente documentati e istruiti da parte della Regione e l'eventuale cambio beneficiario.

La domanda di riconferma dovrà essere presentata con le medesime modalità indicate precedentemente per la domanda di sostegno/pagamento.

3.2 Istruttoria delle istanze di pagamento.

Laddove l'esito dei controlli di ammissibilità eseguiti a seguito dell'istruttoria sulle domande di sostegno non sia ostativo al pagamento stesso, occorre far presente quanto segue:

1. aziende non selezionate a campione:

- il pagamento del sostegno può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC/VCM) eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione;

2. aziende facenti parte del campione:

- l'erogazione del sostegno può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC/VCM e controlli in loco). Nelle more dell'espletamento dei controlli in loco, può essere corrisposto per ciascuna domanda ammissibile al pagamento (campione e non campione), un anticipo fino al 75% del sostegno spettante, dopo che sono stati effettuati tutti i controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC/VCM.

L'anticipo deve essere versato anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre dell'anno di riferimento.

3.3 Controlli amministrativi

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal SIGC/VCM. L'Organismo Pagatore ARCEA esegue i seguenti controlli:

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal fascicolo aziendale;
- verifica della consistenza territoriale:
 - controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni;
 - individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi catastali;

- controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore della superficie grafica. ARCEA verifica inoltre, per le misure connesse alle superfici, la validità dei titoli di conduzione;
- verifica che le superfici richieste a sostegno siano compatibili con l'uso del suolo presente nel SIGC;
- verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN);
- verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
- controlli specifici previsti per la misura, con particolare riferimento alle VCM.

Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, in particolare per la programmazione 2014-2020 si applica il D.M. prot. N. 497 del 17/01/2019 ed il relativo provvedimento regionale di recepimento, da adottarsi: questi ultimi riferiti, tra l'altro, ai controlli amministrativi attraverso il SIGC/VCM (Controllabilità e Verificabilità delle Misure, implementate e validati congiuntamente dall'Autorità di Gestione e da ARCEA).

Gli esiti di tali controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento.

È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine.

Per la verifica del mantenimento degli impegni e del possesso dei requisiti di ammissibilità durante e alla fine del periodo di impegno e per la mancata presentazione di una domanda di pagamento in una qualsiasi campagna nel corso dell'impegno, si rimanda alle successive istruzioni operative contenenti modalità e termini di controllo e/o ai controlli amministrativi attraverso il SIGC/VCM.

3.4 Erogazione dei premi

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione. Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive alla prima è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale.

La liquidazione del sostegno annuale, per il numero massimo delle annualità previste, è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario all'atto della presentazione della prima domanda; gli impegni decorrono dal giorno successivo alla scadenza dei termini utili per la presentazione della domanda (rilascio informatico).

Il pagamento è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicato nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda).

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Il beneficiario deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), lo identifichi quale beneficiario.

3.5 Chiusura del procedimento amministrativo

L'Organismo Pagatore ARCEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda di pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai richiedenti l'esito positivo della domanda, avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico.

Il pagamento del sostegno nella misura richiesta – senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo. La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente negativo viene effettuata sempre avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico.

3.6 Controlli e sanzioni

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione del sostegno comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza; si applicano le riduzioni e le esclusioni che sono disciplinate dal D.M. 17/01/2019 n. 497 e dal relativo provvedimento regionale di recepimento, da adottarsi: questi ultimi riferiti, tra l'altro, ai controlli amministrativi attraverso il SIGC/VCM (Controllabilità e Verificabilità delle Misure, implementate e validati congiuntamente dall'Autorità di Gestione e da ARCEA;

- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative alle superfici dichiarate superiori a quello determinato in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 16 del regolamento 640/2014 e successive mm e ii.;
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative ad un numero di animali dichiarato superiore a quello accertato in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto nel regolamento UE 640/2014 e s.m.i.

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

4 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia a quanto previsto nel PSR Calabria 2014/2020, alle norme procedurali fissate dall'Organismo Pagatore nonché alle vigenti norme comunitarie, nazionali e regolamentari.

